



# COMUNE DI MACERATA CAMPANIA

Prov. di Caserta

ORDINANZA SINDACALE N. 46 DEL 13.12.2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN PRESENZA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO. PROROGA SOSPENSIONE FINO AL 13.12.2020

## IL SINDACO

Visti e richiamati in premessa:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale si è dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- Il D.L. n. 19 del 25/03/2020, pubblicato sulla G.U. n.79 del 25/03/2020 recante "Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19" che disciplina le misure da adottarsi per evitare la diffusione del Covid-19, secondo i criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti ovvero sull'intero territorio nazionale;

- L'art.117 del D.LGS. N. 112 DEL 31/03/1998 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni e agli enti locali;

Tenuto conto del D.L. n. 33 del 16/05/2020 convertito con modificazioni della Legge n. 74 del 14/07/2020 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19"

Visto il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed il D.L. 16/05/2020 n. 33, pubblicato sulla G.U. n. 198 del 08/08/2020;

Richiamato il Decreto Legge del 07/10/2020 n. 125 con il quale veniva ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31/01/2021;

Visti i D.P.C.M., pubblicati in G.U. per intero, recanti misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, in particolare il D.P.C.M. del 03/11/2020, pubblicato in G.U. n. 275 del 04/11/2020, in vigore dalla data del 06/11/2020 ed efficace fino al 03/12/2020;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 05/12/2020, con la quale la Campania è stata inserita tra le regioni, nella cosiddetta "Zona Arancione" dal 05/12/2020 per un periodo di quindici giorni;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 86 del 30.10.20, con la quale fino al 14.11.20, su tutto il territorio regionale è stata confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto.

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania del n. 90 del 15.11.2020;



Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 92 del 23.11.2020, dove nel consentire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni), nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie, con decorrenza dal 25.11.20, viene precisato: "È consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza;".

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 95 del 07.12.2020, dove si conferma la sospensione delle attività in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima e dalla seconda, delle classi della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori, confermando la facoltà ai Sindaci di valutare per le restanti attività, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie.

Sentito il Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Macerata Campania;

Considerando che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria nazionale indica chiaramente la necessità di prevedere l'adozione di ulteriori misure di prevenzione e contenimento;

Considerato che ad oggi, da un esame dei report quotidiani inviati dall'A.S.L. - U.O.P.C. di Marcianise, emerge che la curva epidemiologica dei positivi residenti, resta ancora ad un livello di attenzione precauzionale;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della salute e della sanità pubblica, ai sensi delle norme sopra richiamate;

Ritenuto, pertanto, di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile e urgente, specifica misura di prevenzione e contenimento del rischio di contagio, per ragione di sanità, sicurezza e ordine pubblico, configurandosi la necessità di porre immediato rimedio a una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

Visto l'art. 50 del D.LGS. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco, quale autorità locale in materia sanitaria;

#### **ORDINA**

per le motivazioni citate in premessa, la proroga della sospensione, salvo successivi miglioramenti nella curva epidemiologica, sul territorio comunale, di tutte le attività didattiche in presenza delle scuole statali e private di ogni ordine e grado, fino al 22 dicembre 2020. Restano comunque consentite in presenza le attività didattiche destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o disabilità, nonché per consentire il funzionamento amministrativo dei plessi scolastici e degli Uffici.

Nel contempo,

#### **DISPONE**

che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Macerata Campania e trasmesso:

- al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Macerata Campania per l'esecuzione;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta



- » Comando Stazione Carabinieri di Marzara Campania,
- » alla Polizia Municipale in sede

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Marzara Campania, 13.12.2020

IL SINDACO  
Giovanni Sestini